

## **REGOLAMENTO INTERNO della Comunità Energetica Rinnovabile Solidale**

### **Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è redatto a cura del Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 4 dello Statuto.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Associazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e s.m.i.

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto di produzione detenuto dalla Associazione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e s.m.i., per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Associazione.

### **Articolo 3 - Procedura di ammissione**

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti a norma dell'art. 3 dello Statuto.
2. La presentazione della domanda di ammissione alla Associazione avverrà mediante la compilazione di un modulo allegato al presente Regolamento contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente.

La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo all'impresa richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene positivamente esitata dal Consiglio Direttivo il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa.

3. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio Direttivo provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro trenta giorni.

4. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo potrà anche richiedere al soggetto che intende aderire alla Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, il quale deve inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta. In questo caso il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura ricomincia a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.

5. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare la richiesta non idonea fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla Associazione e dello sviluppo dell'attività.

#### **Articolo 4 - Criteri per la permanenza**

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra Associazione e Soci è indispensabile per la permanenza del socio nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

#### **Articolo 5 – Banca dati/Piattaforma**

1. Il Comitato curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente le informazioni relative ai soci.

Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità energetica rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei soci degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei soci consorziati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

Inoltre, fornirà al Consiglio Direttivo elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei soci.

2. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai soci e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I soci sono tenuti a comunicare alla

Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

3. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti informazioni:

- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.
- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

Inoltre, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

- (Impegno dei soci verso la Associazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione dell'Associazione.
- (Programma di attività e sviluppo): programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziari e incidenza dell'attività della Associazione prevista per la loro realizzazione

4. I soci che non autorizzano il trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità proprie della Associazione, possono essere esclusi su determinazione del Consiglio Direttivo dalla erogazione dei servizi.

5. Il Comitato presterà ai soci che lo richiederanno, l'assistenza necessaria affinché gli stessi, sulla base delle informazioni ricevute, possano pervenire alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Associazione.

#### **Articolo 6 – Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**

1. La Associazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e s.m.i., promuovendo altresì

l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile. A tal fine ciascun socio con separato accordo mette a disposizione della Cer il proprio impianto di produzione.

2. I soci all'atto dell'adesione alla Associazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Associazione, obbligandosi ciascun Socio a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Associazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla Associazione e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE.

#### **Articolo 7 - Condivisione dei benefici**

1. La condivisione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione della Associazione, sarà effettuata in applicazione dell'art. 2.2 dello Statuto secondo le priorità di cui all'art. 2.4 dello Statuto.

2. La parte dei ricavi derivante dalla valorizzazione dell'energia prodotta e immessa in rete con la modalità "ritiro dedicato" nonché della restituzione degli oneri di sistema (componenti tariffarie) saranno ripartiti con le seguenti modalità:

- Ai Soci Produttori:

<b>Tipologia di beneficio economico</b>	<b>% riservata ai soci produttori</b>
Valorizzazione della vendita dell'energia	85%
Restituzione componenti tariffarie	0%

Tali benefici economici saranno condivisi tra i produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

- Ai Soci Consumatori:

<b>Tipologia di beneficio economico</b>	<b>% riservata ai soci consumatori</b>
Valorizzazione della vendita dell'energia	15%
Restituzione componenti tariffarie	100%

Tali benefici economici saranno condivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

3. La parte dei ricavi derivante dall'incentivazione dell'energia prodotta e condivisa (Tariffa Premio Incentivante) ai sensi della normativa vigente e, nello specifico DM MASE n° 414/2023 e s.m.i., remunererà i costi per il funzionamento della Associazione, ivi compresi i costi derivanti dallo svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità. La parte residuale sarà ripartita con le seguenti modalità:

<b>Destinatari beneficio economico</b>	<b>% riservata ai soci produttori</b>
Progetti di sviluppo sociale del territorio	90%
Soci della Comunità	10%

4. La quota dei ricavi TPI destinata al contributo di condivisione fra i soci tiene conto dei seguenti **criteri**: il ruolo dei soci fondatori, l'investimento dei produttori, l'apporto di investimento maggiore rispetto al proprio autoconsumo, la rilevanza dei consumatori.

5. La condivisione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Direttivo. A tale specifico fine il Consiglio Direttivo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Associazione, gli investimenti sociali e quelli energetici della CER.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla condivisione dei benefici fra i singoli soci.

6. Il consiglio direttivo potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione del Consiglio Direttivo. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

7. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;

- Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.
8. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.
  9. Il Consiglio Direttivo potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte dell'Associazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.
  10. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Associazione.
  11. L'Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

#### **Articolo 8 - Servizi e consulenze**

I rapporti tra la Associazione e Soci o soggetti esterni relativi ai servizi e alle consulenze erogati a favore dell'Associazione dovranno essere regolati e formalizzati da contratti ad hoc.

#### **Articolo 9 – Contribuzione ai fini del funzionamento dell'Associazione**

1. La Associazione potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo.
2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività consortile verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione, l'ammontare della quota sarà fissato in misura pari alla quota deliberata per il precedente esercizio, salvo conguagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione.
3. L'organo amministrativo provvederà, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale

dovrà risultare l'importo delle quote di contribuzione alle spese di gestione delle attività sociali ed il piano di riparto, stabilito dall'organo amministrativo.

4. Il budget d'esercizio e il relativo piano di riparto sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

5. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.

#### **Articolo 10 – Variazioni della Compagine**

1. L'ammissione dei nuovi soci, al fine di salvaguardare l'equilibrio del bilancio energetico della Comunità, sarà subordinata alla valutazione, da parte del Comitato Direttivo, dei profili di consumo e di capacità di produzione di ciascun candidato. A tal fine il Comitato Direttivo potrà avvalersi delle consulenze tecniche ritenute necessarie.

2. I soci hanno diritto di recedere dalla Comunità con comunicazione scritta da inviare al direttivo. Tale recesso ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta. Resta salvo l'accordo di messa a disposizione alla comunità dell'impianto di produzione.